



ORIGINALE
 COPIA

COMUNE DI FRUGAROLO (Provincia di Alessandria)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.08/20

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA IMU ANNO 2020.

L'anno DUEMILAVENTI addì UNDICI del mese di GIUGNO alle ore 21,00 nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art.25, lett. a) dello Statuto Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio comunale in seduta pubblica straordinaria di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	VALDENASSI MARTINO GIOVANNI PIO	X	-
2	GAZZANIGA PIETRO	X	-
3	BOVONE GIANLUIGI	X	-
4	NIBALE GIUSEPPE	X	-
5	FINCO ALAN FRANCESCO	X	-
6	SALVIA GIACOMO	X	-
7	COGO PAOLA	X	-
8	MASINI MARIA ANGELA	X	-
9	MADONIA TONINELLO UGO	X	-
10	PIZZO ELEONORA	X	-
11	SANTORO FRANCESCO	X	-
	TOTALE	11	=

Con l'intervento e l'opera del Dott. Stefano Valerii, Segretario Comunale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. VALDENASSI Martino Giovanni Pio nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

DELIBERA N. 8-2020

Oggetto: **IMPOSTA UNICA COMUNALE. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA IMU ANNO 2020.**

Su proposta della Giunta Comunale

Preso atto della relazione illustrativa dell'Assessore o del Sindaco;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

•l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

•l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 05 del 29/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

(IMU - 2019)

RICORDATO che per l'anno 2019 il Comune di Frugarolo ha stabilito le seguenti aliquote dell'Imposta Comunale Propria (IMU):

TIPOLOGIA IMMOBILI	ALIQUOTE ‰
REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	7,60
<i>Immobili ad uso produttivo categoria D</i>	7,60
<i>Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze</i>	esente
<i>Abitazione principale e relativa pertinenza data in comodato d'uso gratuito</i>	7,60 sul 50% dell'imponibile
<i>Abitazione principale rientrante nelle categorie A1-A8-A9 e relativa pertinenze</i>	4,00
<i>Fabbricati rurali ad uso strumentale</i>	esenti
<i>Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99</i>	esenti
<i>Terreni agricoli che non rientrano nella categoria precedente</i>	7,60
<i>Aree fabbricabili</i>	7,60
<i>Altri fabbricati</i>	7,60
<i>Immobili locati</i>	7,60
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE	€ 200,00

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 29.03.2019/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI, applicata per l'anno 2015 e confermata espressamente fino all'anno 2019:

(TASI - 2019)

TIPOLOGIA IMMOBILI	ALIQUOTE ‰
REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	2,00
<i>Immobili ad uso produttivo categoria D</i>	2,00
<i>Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze</i>	esente
<i>Abitazione principale e relativa pertinenza data in comodato d'uso gratuito</i>	2,00 sul 50% dell'imponibile
<i>Abitazione principale rientrante nelle categorie A1-A8-A9 e relativa pertinenze</i>	2,00
<i>Fabbricati rurali ad uso strumentale</i>	1,00
<i>Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99</i>	esenti
<i>Terreni agricoli che non rientrano nella categoria precedente</i>	esenti
<i>Aree fabbricabili</i>	2,00
<i>Altri fabbricati</i>	2,00
<i>Immobili locati (percentuale a carico del proprietario 90%)</i>	2,00
<i>Immobili locati (percentuale a carico del conduttore 10%)</i>	2,00
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE	€ . 80,00

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

•al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al [comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015](#). I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari al gettito anno 2019, al netto della quota di alimentazione del FSC, risultante dai dati pubblicati e resi disponibili dal Ministero dell'Interno per il Comune di Frugarolo (AL).

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

TIPOLOGIA IMMOBILI	ALIQUOTE ‰
REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	9,60
<i>Immobili ad uso produttivo categoria D</i>	9,60
<i>Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze</i>	esente
<i>Abitazione principale e relativa pertinenza data in comodato d'uso gratuito</i>	9,60 sul 50% dell'imponibile
<i>Abitazione principale rientrante nelle categorie A1-A8-A9 e relativa pertinenze</i>	6,00
<i>Fabbricati rurali ad uso strumentale e i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati</i>	1,00
<i>Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99</i>	esenti
<i>Terreni agricoli che non rientrano nella categoria precedente</i>	7,60
<i>Altri fabbricati</i>	9,60
<i>Immobili locati</i>	9,60

INDICAZIONI SU ALIQUOTE MASSIME TEORICAMENTE APPLICABILI

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al [fino a 6] per mille;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al [fino a 1] per mille;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al [fino a 2,5] per mille;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al [fino a 10,6] per mille;
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al [fino a 10,6 oltre alla misura della "maggiorazione ex-Tasi" eventualmente già applicata] per mille;
- terreni agricoli: aliquota pari al [fino a 10,6] per mille;
- aree fabbricabili: aliquota pari al [fino a 10,6] per mille.

Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 11.06.2020 dal Consiglio Comunale, nella discussione che è emersa dalla valutazione della proposta presentata al Consiglio Comunale;

Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, dott.ssa Simona BELLINI;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, dott.ssa Simona BELLINI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, dott.ssa Simona BELLINI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese di nn. 11 consiglieri presenti e votanti, nn. 11 favorevoli, nn. zero contrari e nn. zero astenuti,

DELIBERA

A) Di approvare le seguenti aliquote **IMU per l'anno 2020**:

TIPOLOGIA IMMOBILI	ALIQUOTE ‰
REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	9,60
<i>Immobili ad uso produttivo categoria D</i>	9,60
<i>Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze</i>	esente
<i>Abitazione principale e relativa pertinenza data in comodato d'uso gratuito</i>	9,60 sul 50% dell'imponibile
<i>Abitazione principale rientrante nelle categorie A1-A8-A9 e relativa pertinenze</i>	6,00
<i>Fabbricati rurali ad uso strumentale e i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati</i>	1,00
<i>Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99</i>	esenti
<i>Terreni agricoli che non rientrano nella categoria precedente</i>	7,60
<i>Altri fabbricati</i>	9,60
<i>Immobili locati</i>	9,60

- aliquota base: 0,96%;
- aliquota ridotta: 0,6% per gli immobili adibiti ad abitazione principale, limitatamente ai fabbricati non esentati dal pagamento dell'imposta A/1, A/8 e A/9 e per le fattispecie a queste assimilate ai sensi del relativo Regolamento Comunale e dalla disposizione di cui all'art. 1 co. 16 L. 208/2015, nonché relative pertinenze, come definite dall'art. 13 co. 2 D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, preso atto che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate

Detrazione per abitazione principale	€ 200,00
---	-----------------

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

C) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

D) di dichiarare con separata votazione e sempre con voti favorevoli espressi in forma palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.08/2020
(Art.49,DL.gs 18.08.2000 n.267)

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI DI IMPOSTA IMU ANNO 2020.**

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Legittimità della presente proposta di Deliberazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica e Contabile della presente proposta di Deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Frugarolo 11.06.2020

DATA LETTURA DEL PRESENTE VERBALE VIENE APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

IL PRESIDENTE

Valdenassi Martino Giovanni Pio

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Valerii Stefano

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato in copia all'Albo Pretorio per gg. 15:

dal 08.07.2020 al 23.07.2020

Frugarolo, li 08.07.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Valerii Stefano

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA USO AMMINISTRATIVO

Frugarolo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Valerii Stefano

Questa deliberazione è divenuta **esecutiva** il giorno _____

Frugarolo, addì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Valerii Stefano